

proposta di legge n. 133

a iniziativa dei Consiglieri

BUCCIARELLI, GIANNOTTI, FAVIA, ALTOMENI, CASTELLI

presentata in data 1° dicembre 2006

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge dà attuazione all'articolo 40 dello Statuto regionale, istituendo, presso l'Assemblea regionale, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organismo di consultazione delle organizzazioni più rappresentative del mondo economico e del lavoro.

La proposta disciplina in particolare la composizione e le funzioni del CREL, disponendo che lo stesso sia l'unico organismo di consultazione a carattere generale delle forze economiche e del lavoro sia della Giunta che del Consiglio. Pertanto è prevista la soppressione del Comitato economico e sociale di cui alla l.r. 46 /1992 che svolgeva presso la Giunta identiche funzioni.

Il CREL peraltro non è destinato a sostituire gli specifici organismi di consultazione e le forme particolari di partecipazione delle organizzazioni sociali previsti dalle normative a carattere settoriale, anche secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto regionale.

Dalla sua istituzione non deriveranno neanche effetti sull'attività di concertazione o di confronto con le organizzazioni economico sociali svolta dall'esecutivo regionale, se non per la norma prevista all'articolo 5 destinata per lo più a regolare gli aspetti di tale attività incidenti sulle competenze del Consiglio, allo scopo di assicurare il diritto di informazione e di esercizio della funzione d'indirizzo da parte dello stesso.

Si vuole peraltro ricordare solo per inciso, che le molteplici occasioni e modalità attraverso le quali si realizza oggi la consultazione dei soggetti esterni all'amministrazione potrà opportunamente essere fatta oggetto di una apposita valutazione onde pervenire ad un riordino del sistema partecipativo, alla modifica o all'eliminazione degli organismi che non hanno dimostrato una effettiva vitalità o utilità.

Si ricorda infine che lo stesso articolo 39, comma 2, dello Statuto regionale aveva anche previsto un'apposita iniziativa legislativa per assicurare adeguate forme di raccordo tra Consiglio regionale e le molteplici espressioni della società marchigiana, legge quest'ultima che avrebbe quindi completato il sistema consultivo partecipativo facente capo al Consiglio regionale, avente nel CREL il più autorevole, ma non esclusivo, riferimento.

Venendo ora alla presente proposta di legge, va ricordato che essa è stata elaborata sulla base di confronto tra le strutture competenti di Consiglio e Giunta, e sulla base di una consultazione preliminare delle principali organizzazioni rappresentative del mondo economico e del lavoro, avvenuta nel dicembre 2005, le cui risultanze verranno messe a disposizione dei lavori della Commissione.

Per quanto attiene alla composizione del comitato (articolo 2) si è prevista la presenza nello stesso delle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori dipendenti (8 componenti), del mondo dell'imprenditoria (complessivamente 8 componenti), della cooperazione (2 componenti), del settore bancario (1 componente) e dei consumatori (1 componente); è prevista altresì la presenza di un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche, complessivamente l'organismo è formato da 21 membri.

La durata in carica, le modalità di costituzione e di rinnovo del CREL sono disciplinate nell'articolo 3 che prevede che il CREL sia costituito entro novanta giorni dalla prima seduta del rinnovato Consiglio regionale, duri in carica quanto la legislatura regionale.

I rappresentanti dei lavoratori e dei consumatori sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito regionale. Al fine di garantire la massima autorevolezza all'organismo si è previsto che dello stesso facessero parte i rappresentanti di vertice delle organizzazioni. Le designazioni sono effettuate sulla base di un apposito avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, da adottarsi da parte del Presidente del Consiglio entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio a seguito del rinnovo elettorale.

Per quanto concerne le funzioni del CREL (articolo 4), in esecuzione all'articolo 31, comma 1, dello Statuto, all'organismo è stato attribuito il potere di iniziativa legislativa. Allo stesso è poi stato attribuito il compito di esprimere pareri obbligatori al Consiglio sulle proposte inerenti i più rilevanti atti in materia economico-finanziaria (bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione finanziaria, programmi generali e settoriali). L'organismo è inoltre chiamato ad esprimere pareri su altri atti di competenza del Consiglio e della Giunta, qualora detti organi ne facciano espressa richiesta.

Il parere, al fine di evitare sovrapposizioni, è espresso all'organo che è competente ad approvare l'atto e non a quello che lo propone.

Tra le funzioni attribuite all'organismo è da rilevare quella inerente la sua partecipazione, su richiesta delle Commissioni consiliari e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro, secondo le modalità che saranno individuate dal nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.

Da segnalare è anche la possibilità ad esso attribuita di svolgere studi e ricerche nei settori di propria competenza.

Di particolare rilievo è infine il coinvolgimento del CREL nella definizione degli indirizzi per

l'esercizio da parte della Giunta regionale dell'attività di concertazione o di confronto con le organizzazioni economico-sociali in ordine alla predisposizione di atti di competenza del Consiglio (articolo 5). Le procedure di confronto che si prendono in considerazione sono naturalmente solo quelle avviate in modo formale, e quindi relative alle questioni più rilevanti.

La proposta individua, altresì, gli organi di vertice del CREL, che sono il Presidente e il Vicepresidente, entrambi eletti nell'ambito dello stesso organismo. Al fine di garantire la massima autonomia al CREL, la proposta di legge rinvia al regolamento interno dello stesso la disciplina delle procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori, fissando solo alcune norme di principio, quali le decisioni a maggioranza e la trasmissione all'organo regionale decidente delle diverse posizioni emerse in seno alla discussione in caso di parere espresso senza l'unanimità dei consensi (articolo 6).

Alle sedute dell'organismo possono partecipare il Presidente della Giunta, gli assessori ed i consiglieri regionali.

Allo scopo di acquisire informazioni ed elementi conoscitivi utili allo svolgimento della propria attività, il CREL può chiedere che alle proprie sedute partecipino i dirigenti regionali.

Di particolare interesse è la disposizione inerente la possibilità di riunioni congiunte del CREL e del CAL, su richiesta dei rispettivi Presidenti, per l'esame di questioni di interesse comune (articolo 7).

Per quanto concerne il procedimento di espressione dei pareri, si è ritenuto preferibile che l'organismo si esprimesse sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare, dopo un primo esame da parte della Commissione competente. Tale soluzione è apparsa la più idonea in quanto evita all'organismo di dover assumere posizioni affrettate entro termini ristretti senza una adeguata istruttoria ed un preventivo confronto che potrebbe già svolgersi in sede di commissione consiliare durante l'esame dell'atto da parte della stessa. Al fine di evitare l'aggravamento del procedimento legislativo ed amministrativo, è stato previsto che si possa prescindere dal parere dell'organismo e adottare gli atti qualora siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per l'espressione del parere medesimo (articolo 8).

La proposta disciplina infine la prima costituzione del CREL e detta le norme transitorie in attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento interno (articolo 9).

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) quale organismo regionale di consultazione delle rappresentanze più significative del mondo dell'economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l'assetto economico della regione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, conservano validità le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente negli specifici settori di competenza regionale.

Art. 2
(Composizione)

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) ha sede presso il Consiglio regionale ed è costituito da ventuno componenti, dei quali:

- a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- b) due rappresentanti delle imprese industriali;
- c) due rappresentanti delle imprese agricole;
- d) due rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- e) due rappresentanti delle imprese artigiane;
- f) due rappresentanti delle cooperative;
- g) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;
- h) un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana (ABI)
- i) un rappresentante dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche.

Art. 3
(Durata in carica, costituzione e rinnovo)

1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva al rinnovo elettorale.

2. Al fine di procedere alla costituzione del CREL, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Presidente del Consiglio adotta apposito avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi d'informazione.

3. La designazione dei rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2 è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 dell'articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) , sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono incarichi direttivi di vertice. Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale.

5. In caso di mancato accordo in ordine alle designazioni tra le organizzazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2, decorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio può individuare i rappresentanti delle stesse in seno al CREL sulla base delle designazioni pervenute.

6. Il Presidente del Consiglio regionale costituisce il CREL sulla base di almeno i due terzi delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e convoca la seduta di insediamento dello stesso.

7. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 per il loro rinnovo.

Art. 4 (Funzioni)

1. Il CREL svolge le seguenti funzioni:
- a) esercita l'iniziativa delle leggi regionali;
 - b) esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
 - 1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
 - 2) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
 - c) esprime i pareri richiesti dal Consiglio e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b).
2. Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).
3. Il CREL di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio e della Giunta può compiere indagini e studi nelle materie di competenza.
4. Il CREL partecipa, su richiesta delle commissioni consiliari, anche su impulso dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali in materia di economia e lavoro, secondo le modalità indicate dal Regolamento interno del Consiglio.
5. Il CREL presenta al Consiglio regionale un rapporto annuale sulla propria attività.

Art. 5

(Indirizzi per l'attività di concertazione e confronto della Giunta)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio, che ne dà comunicazione al CREL, dell'avvio di fasi formali delle attività di concertazione o di confronto con le parti economico sociali, su cui il Consiglio può chiedere ulteriori informazioni.

2. Quando le attività di cui al comma 1 riguardano atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, la Giunta trasmette altresì i documenti e le informazioni utili alla definizione del quadro conoscitivo.

3. Il Consiglio regionale, anche attraverso le commissioni consiliari competenti, sentito il CREL, può approvare eventuali atti d'indirizzo in ordine alle questioni trattate nel corso delle attività di cui ai commi 1 e 2, che la Giunta porta a conoscenza dei soggetti consultati.

4. La Giunta regionale informa il Consiglio degli esiti della concertazione o del confronto con particolare riferimento alle questioni trattate negli atti d'indirizzo del Consiglio. Tale informativa, con riferimento agli atti di cui al comma 2, è effettuata in occasione della loro presentazione in Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezioni degli organi e funzionamento)

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal CREL a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Le decisioni del CREL sono assunte a maggioranza dei componenti.

4. I pareri espressi dal CREL senza l'unanimità dei consensi, sono trasmessi con l'indicazione delle posizioni diverse emerse in seno alla discussione.

5. Il Consiglio regionale assicura le risorse e la struttura organizzativa necessarie al funzionamento del CREL.

Art. 7

(Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte)

1. Il CREL può chiedere l'intervento alle proprie sedute, previa comunicazione all'organo politico di riferimento, dei dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, al fine di acquisire le

notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

2. Alle riunioni del CREL, in relazione all'esame degli atti o delle questioni di competenza, possono essere invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali.

3. Il CREL e il Consiglio delle autonomie locali possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Presidenti per l'esame di questioni di interesse comune.

Art. 8

(Procedimento consultivo)

1. Le proposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono trasmesse al CREL dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti commissioni consiliari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla Commissione consiliare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della Commissione consiliare medesima.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Presidente della commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino ad un massimo di trenta giorni.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si osservano, in quanto applicabili, anche ai pareri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), e comma 2.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi, compresa l'eventuale partecipazione di suoi rappresentanti, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, anche al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate.

Art. 9

(Norme transitorie e abrogazioni)

1. In sede di prima applicazione, la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 2, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del nuovo regolamento interno del Consiglio di cui al comma 5 dell'articolo 8, si applicano le norme del vigente regolamen-

to interno, per quanto compatibili e le altre determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza.

3. L'articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è abrogato.